

17480-18



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 190/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

ref. 10/2017

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 06/02/2018

GRAZIA LAPALORCIA

- Presidente - Sent. n. sez.
329/2018

CARLO ZAZA

UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N.36337/2017

ANDREA FIDANZIA

ROBERTO AMATORE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato il

(omissis)

avverso la sentenza del 14/03/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
FRANCESCO SALZANO, che ha concluso per il rigetto;

udito il difensore, avvocato (omissis), del Foro di Ragusa, che ha
insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania con sentenza del 14/3/2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa del 4/2/2015, appellata sia dall'imputato (omissis) sia dalla parte civile (omissis) ha condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in € 10.000,00=, oltre accessori, rigettando la richiesta di provvisoria, e confermando nel resto l'impugnata sentenza con la condanna altresì dell'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali del grado a favore della parte civile.

Con la sentenza di primo grado (omissis) era stato ritenuto responsabile del delitto aggravato di cui all'art.612 *bis* cod.pen. in danno della moglie in corso di separazione (omissis) per averla ripetutamente molestata presso l'abitazione, la palestra e altri luoghi da lei frequentati, con frasi offensive, telefonate, sms, pedinamenti, impedendole la normale facoltà di determinazione e ingenerandole stato di ansia e timore per sé e la figlia minore e perciò era stato condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena, sospesa, di anni due di reclusione.

2. Ha proposto ricorso l'avv. (omissis) difensore di fiducia dell'imputato, svolgendo quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il (omissis) non avesse posto in essere atti persecutori verso la moglie separanda; era stato individuato un solo episodio, comunque non provato in cui sarebbe stata pronunciata la frase «vergogna, sei una pazza....fai vedere gli spogliarelli a una bambina».

Gli altri due episodi emersi in giudizio non valevano a integrare la fattispecie dell'art.612 *bis*.

La responsabilità del ricorrente era stata basata solo sulle dichiarazioni della persona offesa e del soggetto, (omissis) che all'epoca la frequentava, senza sottoporle al vaglio rigoroso che sarebbe stato necessario.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la configurabilità del reato di atti persecutori con riferimento a condotte che, se provate, tutt'al più potevano integrare il reato di molestie, in difetto di disagio psichico, cambiamento di abitudini di vita o timore di condotte illecite.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti, dovendosi tener conto della personalità del prevenuto e della sua incensuratezza.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta omessa e/o insufficiente motivazione in punto risarcimento del danno liquidato senza una accurata valutazione del caso concreto e di nozioni di comune esperienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il (omissis) non avesse posto in essere atti persecutori verso la moglie separanda; sarebbe stato individuato un solo episodio, comunque non provato in cui sarebbe stata pronunciata la frase «vergogna, sei una pazza....fai vedere gli spogliarelli a una bambina».

Gli altri due episodi emersi in giudizio non valevano a integrare la fattispecie dell'art.612 *bis*.

1.1. La censura è palesemente inammissibile perché non si confronta, tantomeno in modo pertinente e puntuale, con la motivazione della sentenza impugnata, basata sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute intrinsecamente attendibili e comunque corroborate dalle deposizioni dei testi (omissis) ed (omissis) che avevano descritto un quadro di atti persecutori reiterati nel tempo a partire dall'immediato seguito della separazione personale (agosto 2007), consistiti in pedinamenti e controlli, anche a tarda sera e alle prime ore del mattino, verifiche delle frequentazioni, telefonate continue anche presso il luogo di lavoro, ripetute scenate in presenza di estranei, ingiurie e percosse anche in presenza della minore (omissis)

Per altro verso alla deposizione della persona offesa si erano anche sovrapposte le dichiarazioni della ex *babysitte*; (omissis) in ordine a ricorrenti disturbi arrecati dal (omissis) e dell'amico (omissis) apostrofato e ingiuriato in casa, laddove l'imputato si era abusivamente introdotto dal *garage*, per poi danneggiare gravemente la carrozzeria dell'auto del teste.

1.3. Il ricorrente sostiene che la responsabilità del ricorrente era stata basata solo sulle dichiarazioni della persona offesa e del soggetto, (omissis) (omissis) che all'epoca la frequentava, senza sottoporle al vaglio rigoroso che sarebbe stato necessario.

In punto di diritto e con riferimento alla deposizione della persona offesa, occorre tener presente il consolidato orientamento di questa Corte che trova espressione nella pronuncia delle Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214.

Al proposito, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto; tale verifica, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, anche se, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.

La deposizione della persona offesa è stata attentamente scrutinata dalla Corte catanese, che ha apprezzato sia la sua versione dei fatti coerente e particolareggiata, sia l'assenza di atteggiamenti di rancore verso il marito,

dimostrata anche dal riferimento di dettagli favorevoli all'imputato e dalla mancanza di intenti persecutori denotata dalla rimessione di alcune querele.

Inoltre la deposizione della persona offesa è stata suffragata dai riscontri esterni provenienti dai due testimoni, ritenuti imparziali e attendibili, e così giudicata degna di fede anche nelle parti non direttamente riscontrate.

2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la configurabilità del reato di atti persecutori con riferimento a condotte che, se provate, tutt'al più potevano integrare il reato di molestie, in difetto di disagio psichico, cambiamento di abitudini di vita o timore di condotte illecite.

Anche con la seconda doglianza il ricorrente non si confronta con la motivazione addotta dalla Corte territoriale che ha, da un lato, ravvisato la causazione nella vittima di uno stato di ansia e timore per la propria incolumità, dall'altro, ha apprezzato la sussistenza di un significativo cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa, costretta a disattivare telefono fisso e citofono, a dover affrontare continui ostacoli per una normale vita sociale (dovute alle molestie sul luogo di lavoro e in palestra) ed addirittura a interrompere una relazione, come riferito dal teste (omissis) così scoraggiato dall'aggressione subita da aver preferito interrompere i rapporti per timore di ritorsioni da parte dell'imputato.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti, dovendosi tener conto della personalità del prevenuto e della sua incensuratezza.

Anche questo motivo è sommamente generico, poiché non affronta e non confuta la motivazione addotta dalla Corte territoriale per escludere il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, basato, del tutto ragionevolmente e senza vizi logici, nella gravità del fatto, nella diversa tipologia delle condotte moleste, nella loro reiterazione per un rilevante arco temporale, nella sussistenza anche di condotte vessatorie violente, nella loro realizzazione anche davanti alla figlia minore, nel coinvolgimento di terzi estranei, indici tutti di una elevata intensità del dolo.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta omessa e/o insufficiente motivazione in punto risarcimento del danno liquidato senza una accurata valutazione del caso concreto e di nozioni di comune esperienza.

Il motivo è ancora una volta generico, trascurando le ragioni addotte dalla Corte di appello, che ha inteso risarcire anche i danni non patrimoniali, avuto

dimostrata anche dal riferimento di dettagli favorevoli all'imputato e dalla mancanza di intenti persecutori denotata dalla rimessione di alcune querele.

Inoltre la deposizione della persona offesa è stata suffragata dai riscontri esterni provenienti dai due testimoni, ritenuti imparziali e attendibili, e così giudicata degna di fede anche nelle parti non direttamente riscontrate.

2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la configurabilità del reato di atti persecutori con riferimento a condotte che, se provate, tuttalpiù potevano integrare il reato di molestie, in difetto di disagio psichico, cambiamento di abitudini di vita o timore di condotte illecite.

Anche con la seconda doglianza il ricorrente non si confronta con la motivazione addotta dalla Corte territoriale che ha, da un lato, ravvisato la causazione nella vittima di uno stato di ansia e timore per la propria incolumità, dall'altro, ha apprezzato la sussistenza di un significativo cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa, costretta a disattivare telefono fisso e citofono, a dover affrontare continui ostacoli per una normale vita sociale (dovute alle molestie sul luogo di lavoro e in palestra) ed addirittura a interrompere una relazione, come riferito dal teste (omissis) così scoraggiato dall'aggressione subita da aver preferito interrompere i rapporti per timore di ritorsioni da parte dell'imputato.



3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti, dovendosi tener conto della personalità del prevenuto e della sua incensuratezza.

Anche questo motivo è sommamente generico, poiché non affronta e non confuta la motivazione addotta dalla Corte territoriale per escludere il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, basato, del tutto ragionevolmente e senza vizi logici, nella gravità del fatto, nella diversa tipologia delle condotte moleste, nella loro reiterazione per un rilevante arco temporale, nella sussistenza anche di condotte vessatorie violente, nella loro realizzazione anche davanti alla figlia minore, nel coinvolgimento di terzi estranei, indici tutti di una elevata intensità del dolo.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta omessa e/o insufficiente motivazione in punto risarcimento del danno liquidato senza una accurata valutazione del caso concreto e di nozioni di comune esperienza.

Il motivo è ancora una volta generico, trascurando le ragioni addotte dalla Corte di appello, che ha inteso risarcire anche i danni non patrimoniali, avuto

riguardo all'ampio periodo di attuazione della persecuzione e delle conseguenze morali patite dalla persona offesa.

La Corte ha ritenuto di risarcire anche il danno morale, nell'ambito della più vasta voce del danno non patrimoniale secondo la consolidata ricostruzione dogmatica che si riconduce alle «sentenze gemelle» dell'11 novembre 2008 (n.26972-26975) delle Sezioni Unite civili.

E' stato così liquidato in via necessariamente equitativa ex art.1226 e 2056 cod.civ. il danno consistente nella sofferenza morale conseguente al fatto di reato.

Tale valutazione equitativa, priva di ogni elemento contraddittorio o illogico, sfugge al sindacato di legittimità.

5. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di € 2.000,00= in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

6. La natura del reato impone di ordinare, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art.52 d.lgs.196/2003.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.


In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art.52 d.lgs.196/2003, in quanto imposto d'ufficio.

Così deciso il 6/2/2018.

Il Consigliere estensore
Umberto Luigi Scotti



Il Presidente
Grazia Lapalorcia



Depositato in Cancelleria

Roma, li 11.8 APR. 2018



IL CANCELLIERE
Rosanna Ceccato